

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4062**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENICHINO, DI GIULIO, D'ALEMA, LIZZERO, SKERK,
BORTOT, CARUSO, RAFFAELLI, VESPIGNANI, TRIVA***Presentata il 17 ottobre 1975*

**Proroga con modifiche della legge 1° dicembre 1948,
n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la pro-
vincia di Gorizia**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono noti i motivi che indussero il Parlamento e il Governo ad emanare la legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva della zona franca nella provincia di Gorizia.

Essi vanno ricercati nella necessità di incentivare lo sviluppo economico e sociale di una zona duramente colpita dalle conseguenze della guerra fascista, che videro gran parte del suo territorio, l'83 per cento, e della sua popolazione, oltre il 40 per cento, passare alla Repubblica di Jugoslavia; nella emarginazione geo-politica in cui venne a trovarsi; nella impossibilità di poter creare, con le sole proprie forze, le condizioni per la sua sopravvivenza.

E si deve riconoscere che le agevolazioni allora concesse hanno contribuito in modo notevole, almeno per un certo periodo, a sostenere le attività industriali e commerciali, con benefici effetti per gli investimenti e per l'occupazione; che le popolazioni ne hanno tratto degli altri vantaggi in virtù dell'esenzione fiscale a favore di alcuni prodotti di largo consumo popolare.

Oggi però si deve altrettanto chiaramente riconoscere che, in seguito a fattori ogget-

tivi e soggettivi, quasi tutti i benefici derivanti dal regime di zona franca sono venuti a cadere. Per cui, permanendo in grandissima parte le condizioni che portarono alla sua istituzione e che ne impongono una proroga, si rende nel contempo necessaria una profonda modificazione della legge istitutiva e delle stesse successive modifiche.

Le ragioni che ne consigliano il rinnovo sono da ricercarsi nel mancato sviluppo economico di Gorizia, della sua provincia e della intera regione Friuli-Venezia Giulia, dovuto alla loro permanente emarginazione rispetto al resto del paese; al fatto che si trovano ai confini non solo della nazione, ma del MEC e della NATO; che, a causa di una sbagliata politica generale, a partire da quella estera e militare, sono ancora una volta quelle terre a pagarne le conseguenze più dure. Mancato incremento demografico, forte emigrazione, calo preoccupante dell'occupazione, riduzione degli investimenti ne sono gli aspetti più significativi.

Verso queste zone di confine, tanto provate dalle vicende internazionali e dallo stesso irregolare processo di sviluppo interno, deve andare la doverosa attenzione del Parlamento e del Governo.

Tanto più che esse sono chiamate a svolgere — al di là delle loro esigenze di progresso — una funzione nazionale nei rapporti con i paesi confinanti; debbono e possono diventare un ponte fecondo, nell'interesse proprio e dell'intero paese, per gli scambi economici, commerciali, turistici e culturali con l'Europa orientale.

Questo ruolo viene ad essere esaltato proprio dal recente accordo Italia-Iugoslavia per la definizione dei confini.

È in questa visione globale che lo Stato italiano deve guardare, come ad un proprio interesse, allo sviluppo economico, sociale e civile di quelle terre e deve intervenire concretamente per favorirlo in tutti i modi.

Il rinnovo dello strumento della zona franca di Gorizia può esserne uno, anche se non il solo. Altri debbono e possono essere: l'apertura di nuovi valichi confinari; l'abilitazione della stazione ferroviaria per il traffico con i paesi terzi e il suo potenziamento; la costruzione di grandi infrastrutture, eccetera.

Il tutto nel quadro di una organica programmazione regionale, che esalti il ruolo delle singole realtà provinciali e locali, nelle quali Gorizia ha una propria precisa e specifica collocazione e funzione.

Questi i motivi di fondo, assieme al permanere di pesanti servitù militari, che impongono di prorogare il regime di zona franca, visto, ripetiamo, come uno degli strumenti atti al raggiungimento di più avanzati traguardi sul piano locale e generale.

Ma a questo fine è necessario pure modificare radicalmente l'attuale legge per adeguarla alle esigenze di oggi e per superare limiti dovuti a fattori internazionali (si pensi, per esempio, ai regolamenti della CEE nel frattempo intervenuti e che annullano i benefici per molti generi contingentati) e a vere e proprie degenerazioni rispetto alle finalità della legge istitutiva, che hanno portato, anche a causa di una gestione errata e favoreggiatrice di interessi di parte, a privilegiare, in modo talvolta scandaloso, gli interessi di alcuni grossi commercianti invece che quelli più generali dell'economia locale e delle popolazioni interessate.

E proprio al superamento di questi limiti e di queste distorsioni tende la nostra proposta di legge.

Essa si propone, in primo luogo, l'aumento e la « mobilità » dei contingenti previsti dalle tabelle allegate, allo scopo di favorire lo sviluppo dell'industrializzazione e quindi dell'occupazione, soprattutto a beneficio delle piccole e medie aziende. La « rigidità » delle attuali tabelle è infatti una delle cause di fondo della inoperatività della legge, almeno per quanto riguarda le sue finalità primarie, venutasi a determinare negli ultimi anni.

Sempre allo scopo di favorire l'insediamento di nuovi stabilimenti industriali, la zona prevista dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, viene estesa a tutto il territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo.

Individuando nel tipo di gestione attuale un'altra delle cause delle degenerazioni e delle distorsioni venutesi a riscontrare, i proponenti ravvisano l'assoluta necessità di addivenire ad una sua profonda democratizzazione e a tale scopo propongono che la gestione sia affidata ad un Consorzio da costituirsi tra gli Enti locali direttamente interessati, facendo proprie le richieste contenute in un ordine del giorno votato all'unanimità — meno un astenuto — dal Consiglio comunale di Gorizia, con il quale si chiede che la gestione della zona franca sia affidata agli Enti locali, che dovranno avvalersi della collaborazione tecnica della Camera di commercio, industria ed agricoltura, collaborazione prevista nella presente proposta di legge.

A tale scopo la nostra proposta prevede pure che il Consorzio provveda ad emanare un nuovo regolamento, che, approvato con legge regionale, colleghi l'istituto della zona franca alle esigenze di una organica e coordinata programmazione regionale.

L'affidamento del previsto « fondo di prelievo » — da destinarsi alle finalità previste dalla presente proposta di legge — all'amministrazione provinciale di Gorizia risponde alle stesse esigenze.

Siamo certi che le innovazioni da noi proposte non solo siano conformi alle richieste ripetutamente espresse da tutte le componenti politiche, economiche, sindacali e sociali della provincia di Gorizia, ma siano le sole che possono assicurare, in una nuova realtà, una reale efficacia allo strumento di cui si propone il rinnovo, nell'interesse delle popolazioni locali, della regione Friuli-Venezia Giulia e dell'intero Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036); 27 dicembre 1973, n. 846, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-*bis* della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1990 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Le tabelle « A » e « B » previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge.

ART. 3.

La tabella « A », di cui al precedente articolo, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno delle popolazioni dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dal Consorzio di cui all'articolo 5 della presente legge, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

È ammessa la preventiva lavorazione presso gli stabilimenti operanti nel territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 della tabella « A » annessa alla presente legge.

La tabella « B » comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi su motivata proposta del Consorzio di cui al successivo articolo 5, le tabelle di cui ai precedenti commi potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, con scadenza annuale, fermo restando peraltro il valore globale delle agevolazioni.

ART. 4.

L'esenzione decennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si intende trasferita sulle imposte di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 5.

L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime immessi nel territorio dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo, in esecuzione di quanto previsto dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e sue successive modificazioni, è affidata ad un Consorzio costituito tra i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo e l'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Alla designazione dei rappresentanti dei predetti Enti locali nell'Assemblea del Consorzio si procede con voto limitato, in modo da assicurare la presenza delle minoranze nell'Assemblea stessa.

Per l'amministrazione del servizio di cui al primo comma del presente articolo, il Consorzio si avvale degli uffici, delle strutture e del personale della Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

Il contributo e la riscossione dei diritti fissi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, già modificata con legge 18 ottobre 1960, n. 1225, sono trasferiti al Consorzio ».

ART. 6.

La fissazione dei prezzi massimi di vendita dei prodotti contingentati destinati alla popolazione, di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge, è di competenza del Comitato provinciale prezzi.

ART. 7.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta al Consorzio di cui all'articolo 5 la facoltà di imporre e di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alle tabelle allegata alla presente legge, nei limiti massimi dell'80 per cento dell'agevolazione fiscale sui contingenti medesimi.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, su motivata proposta del Consorzio.

I proventi del diritto di cui ai commi precedenti affluiranno ad un Fondo destinato esclusivamente al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico della provincia di Gorizia, inseriti nella programmazione regionale.

Alla gestione del fondo, secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvederà l'Amministrazione provinciale di Gorizia.

Il bilancio del Fondo sarà allegato al bilancio dell'Amministrazione provinciale di Gorizia.

ART. 8.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è abrogato.

ART. 9.

Gli organi del Consorzio di cui all'articolo 5 della presente legge dovranno essere formati entro il 30 giugno 1976.

Entro il 30 settembre 1976 il Consorzio adotterà un nuovo regolamento per l'amministrazione del servizio di cui al primo comma dell'articolo 5, da approvarsi con legge regionale.

Fino a tale data l'amministrazione del servizio, di cui al primo comma del medesimo articolo 5, nonché la facoltà prevista dall'articolo 7, sono transitoriamente demandate alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1976.

TABELLA A

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 %)	Tonn.	2,000
2	Carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn.	2,000
3	Burro e grassi alimentari	Tonn.	750
4	Olii alimentari	Tonn.	800
5	Caffè	Tonn.	650
6	Zucchero	Tonn.	4,000
7	Birra di produzione nazionale	Hl.	15,000
8	Birra di produzione estera	Hl.	1,500
9	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn.	500
10	Funghi e legumi secchi	Tonn.	500
11	Frutta secca e succhi di frutta, frutta preparata e comunque conservata	Tonn.	250
12	Formaggi e latticini	Tonn.	1,200
13	Salumi, carni insaccate, affumicate e stagionate e comunque preparate e in scatola	Tonn.	1,500
14	Liquori e distillati da cereali	Ha.	1,500
15	Legnami per costruzioni e lavoro	Mc.	3,000
16	Benzina	Tonn.	30,000
17	Gasolio	Tonn.	15,000
18	Lubrificanti	Tonn.	500
19	Mais	Tonn.	1,500
20	Farina di soja	Tonn.	150
21	Farina di pesce	Tonn.	150

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B

Numero progressivo	PRODOTTO	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	6.000
2	Cacao	Tonn.	500
3	Burro di cacao	Tonn.	250
4	Glucosio	Tonn.	3.000
5	Spiriti	Ha.	5.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato .	Mc.	25.000
8	Acqua ragia	Tonn.	110
9	Albumina	Tonn.	5
10	Coloranti chimici	Tonn.	45
11	Carta e cartoni	Tonn.	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi . .	Tonn.	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	Kg.	4.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	Kg.	6.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Kg.	500.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi . .	M.	1.000.000
17	Energia elettrica	Kwh.	120.000.000
18	Bronzo e leghe varie	Tonn.	50